

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 22 gennaio 2020, n. 16
Autorizzazione all'esercizio per trasferimento al terzo piano, ala sud del plesso centrale dell'Ospedale di Copertino (LE) della U.O.C. di Cardiologia con n. 12 posti letto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme in materia di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*" e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3, comma 3, lett. c) che "*Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.*";
- all'art. 8, comma 3 che "*Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...)*", tra cui quella oggetto del presente provvedimento;
- all'art. 28 "*Il trasferimento definitivo delle strutture accreditate*".

Il Regolamento Regionale 22 novembre 2019, n. 23, ad oggetto "*Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017.*", ha previsto alla "*TABELLA C_BIS*", per l'Ospedale "San Giuseppe Copertino" di Copertino (LE), l'U.O.C. di Cardiologia con n. 12 posti letto.

Con istanza prot. n. 123403 del 30/08/2019 il Commissario Straordinario della ASL LE ha chiesto, "*Ai sensi*

del R.R. 3/2005 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 8 della L.R. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. (...) il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento interno (dall'attuale sede sita al piano terra ala Nord al terzo piano ala Sud, senza opere strutturali), della U.O.C. di Cardiologia con 12 posti letto nel Presidio Ospedaliero di Copertino sito in via Carmiano, CAP 73043 – Copertino”, allegandovi:

- copia della nota prot. n. 0047456 del 27/03/2019 relativa alla richiesta al Sindaco del Comune di Copertino, di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della U.O.C. di Cardiologia;
- copia del “NULLA-OSTA alla realizzazione per trasferimento interno, ai sensi dell'art. 5, comma 2, l.r. n. 9/2017 senza lavori, dall'attuale sede sita al piano terra dell'ala nord al 3° piano ala sud del plesso centrale del Presidio Ospedaliero di Copertino dell'Unità Operativa di Cardiologia con 12 posti letto”, prot. n. 11599 del 10/04/2019 del Comune di Copertino;
- copia della nota prot. n. 0116329 del 07/08/2019 con la quale il Commissario Straordinario dell'ASL Lecce ha dichiarato che:

“la U.O.C. di Cardiologia ubicata nel Presidio Ospedaliero di Copertino, struttura sanitaria di proprietà di quest'Azienda, è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori specifici, nonché dei requisiti minimi ed ulteriori generali, fatta eccezione per quelli inerenti gli adeguamenti acustici, antincendio e antisismica.

Ai fini dell'agibilità dell'immobile:

1. *gli adeguamenti acustici sono in corso di esecuzione;*
2. *per gli adeguamenti antincendio delle strutture sanitarie, questa Azienda ha già predisposto apposita programmazione, inoltrata in Regione per i relativi finanziamenti, in ottemperanza del Decreto 19 marzo 2015;*
3. *per l'adeguamento antisismico questa Azienda ha già predisposto apposita programmazione, inoltrata in Regione per i relativi finanziamenti, in ottemperanza al Programma Nazionale ai sensi dell'OPCM n. 3274/2003.*

Inoltre, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio della U.O.C. in questione dichiara che:

- a) *trattasi di trasferimento interno dall'attuale ubicazione (al piano terra) al III piano ala sud del P.O.;*
- b) *la Struttura in questione eroga prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti e ambulatoriali nella branca di Cardiologia (codice 08);*
- c) *il Responsabile Sanitario della Struttura è il Dott. Antonio Francesco Amico, specialista in Cardiologia e specialista in Farmacologia Clinica, Direttore della U.O.C.;*
- d) *il personale assegnato alla Struttura è quello di seguito elencato: (...).”*

In relazione a quanto sopra;

considerato che la L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” e s.m.i. prevede:

- all'art. 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) che:
 - “1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.
 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario dell'azienda sanitaria locale. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell'allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell'azienda sanitaria locale interessata.
 3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti

nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.

6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento.”;

– all'art. 29, comma 5 che:

“L'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche, degli enti ecclesiastici e degli IRCCS privati, nonché delle strutture e dei servizi socio-sanitari già in regime di accordo contrattuale con le AASSLL, è disciplinato secondo le seguenti fasi:

a) le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere – universitarie e gli IRCCS pubblici, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di adeguamento ai requisiti di accreditamento di cui al regolamento regionale. I piani di adeguamento sono approvati dalla Giunta regionale che provvede, con propria deliberazione, ad adottare specifici programmi di attuazione dei piani di adeguamento;”

con nota prot. n. AOO_183/13399 del 11/10/2019 la scrivente:

- ha rilasciato “ai sensi del comma 2 dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo della U.O.C. di Cardiologia con n. 12 posti letto del P.O. di Copertino (LE), dall'attuale sede sita al piano terra ala Nord alla nuova sede ubicata al III piano ala Sud”;
- ha invitato “il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE, ai sensi dell'art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la nuova sede dell'U.O.C. di Cardiologia con 12 p.l. del P.O. di Copertino, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi di esercizio, generali e specifici di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., fatta eccezione dei requisiti relativi agli adeguamenti acustici, antincendio e antisismica, che devono essere oggetto del piano di adeguamento di cui all'art. 29, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”.

Con nota prot. n. 0002192 del 09/01/2019 trasmessa a mezzo Pec alla scrivente Sezione in data 16/01/2020, ad oggetto “Verifica del possesso dei requisiti minimi ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di 12 pl Cardiologia P.O. Copertino”, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore SISP dell'ASL LE hanno comunicato quanto segue:

“(…) si comunica che questo Dipartimento ha concluso gli accertamenti, presso U.O.C. di Cardiologia ubicata al terzo piano dell'Ospedale San Giuseppe da Copertino Via Lecce – Copertino, per la verifica di sussistenza dei requisiti minimi di esercizio generali e specifici di cui al RR n. 3/2005 per l'autorizzazione per trasferimento dall'attuale piano terra.

Dalle verifiche effettuate in loco e dalla documentazione esibita è emerso che la struttura, è in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e impiantistici per la messa in esercizio di n. 12 posti letto di Cardiologia ad eccezione dei requisiti relativi agli adempimenti acustici, antincendio e antisismici, oggetto di piano di adeguamento, per i quali è anche in corso il rilascio del certificato di agibilità.

Direttore Medico del Presidio facente funzione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, è il Dott. Cosimo LONGO, specialista in patologia clinica dirigente medico nella branca di Igiene e medicina preventiva (SISP) da oltre 10 anni, mentre il Responsabile Medico del Reparto è il Dott. Antonio Francesco AMICO, specialista in cardiologia."

Posto tutto quanto innanzi rappresentato;

si propone, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare all'Azienda Sanitaria Locale Lecce, in persona del Direttore Generale, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento al terzo piano, ala sud del plesso centrale dell'Ospedale di Copertino (LE), il cui Responsabile Sanitario f.f. è il Dott. Cosimo Longo, della U.O.C. di Cardiologia con n. 12 posti letto, il cui Responsabile Medico è il Dr. Antonio Francesco Amico, specialista in Cardiologia, fermo restando l'obbligo da parte del Direttore Generale della ASL LE di trasmettere a questa Sezione il certificato di agibilità dell'immobile ed, ai sensi dell'art. 29, comma 5, lettera a) della Legge Regionale 9/2017 e s.m.i., il piano aziendale di adeguamento strutturale dell'Ospedale di Copertino ai requisiti generali di accreditamento di cui al R.R. n. 3/2010 – sez. A relativi all'agibilità dell'immobile, alla certificazione antincendio, alla protezione antisismica ed acustica, ove, tra l'altro, sia indicato un cronoprogramma degli interventi che si intendono adottare al fine della mitigazione del rischio sismico.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare all'Azienda Sanitaria Locale Lecce, in persona del Direttore Generale, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento al terzo piano, ala sud del plesso centrale dell'Ospedale di Copertino (LE), il cui Responsabile Sanitario f.f. è il Dott. Cosimo Longo, della U.O.C. di Cardiologia con n. 12 posti letto, il cui Responsabile Medico è il Dr. Antonio Francesco Amico, specialista in Cardiologia, fermo restando l'obbligo da parte del Direttore Generale della ASL LE di trasmettere a questa Sezione il certificato di agibilità dell'immobile ed, ai sensi dell'art. 29, comma 5, lettera a) della Legge Regionale 9/2017 e s.m.i., il piano aziendale di adeguamento strutturale dell'Ospedale di Copertino ai requisiti generali di accreditamento di cui al R.R. n. 3/2010 – sez. A relativi all'agibilità dell'immobile, alla certificazione antincendio, alla protezione antisismica ed acustica, ove, tra l'altro, sia indicato un cronoprogramma degli interventi che si intendono adottare al fine della mitigazione del rischio sismico;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Copertino (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 7 fasciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)